

# CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2015

Regolamento concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private - Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attivita' peritale). (Regolamento n. 1). (15A09311)

(GU n.291 del 15-12-2015)

Titolo I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL PRESIDENTE  
E AMMINISTRATORE DELEGATO

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come integrato e modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157, comma 1 e 158, comma 3;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - successivamente convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all'ISVAP;

Visto il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonche' l'espletamento di altre attivita' e funzioni di interesse pubblico affidate alla Societa' stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed,

altresi', l'espletamento di attivita' affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102;

A d o t t a  
il seguente regolamento:

#### Art. 1

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- «attivita' peritale»: l'attivita' professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni private;
  - «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
  - «CONSAP»: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
  - «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che svolge l'attivita' di cui alla lettera a);
  - «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  - «IVASS» (gia' Isvap): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
  - «responsabile del procedimento»: il Titolare del Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
  - «Servizio competente»: il Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, cosi' come pubblicato nel sito internet CONSAP.

#### Art. 2

##### Ambito di applicazione

- CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalita' di accesso all'attivita' peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente art. 1, lettera a).
- L'attivita' peritale non puo' essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo art. 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice. Nel caso in cui l'attivita' peritale sia svolta nell'ambito di una societa' o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
- In caso di delega dell'incarico, e' necessario che il perito delegante ottenga l'accettazione della delega da parte del soggetto committente.

#### Art. 3

##### Ruolo dei periti assicurativi

- Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attivita' peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
- Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
  - cognome e nome;
  - luogo e data di nascita;
  - numero e data di iscrizione;
  - codice fiscale;
  - sedi operative;

- f) recapiti telefonici;
- g) e-mail;
- h) PEC.

3. CONSAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 18.

4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, [www.consap.it](http://www.consap.it), alla sezione Ruolo periti assicurativi.

#### Art. 4

##### Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo

1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo il perito deve:
- a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 158, comma 1 del Codice;
  - b) avere superato la prova di idoneità di cui al successivo art. 9;
  - c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice;
  - d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
  - e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli o di natanti.

#### Art. 5

##### Regole di comportamento dei periti

1. Nell'esecuzione dell'incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando altresì la propria condotta a criteri di imparzialità. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.

2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale.

3. I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
- b) la variazione delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il modello di cui all'allegato n. 6 scaricabile dal sito internet della CONSAP.

## Titolo II

### DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

#### Art. 6

##### Finalità del tirocinio

Lo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera f), del Codice è finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente l'attività peritale.

#### Art. 7

### Obblighi del perito e del tirocinante

1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell'aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuita' e ne assicura l'effettivita'. Al tale fine, il perito non potra', contemporaneamente, accogliere presso di se piu' di quattro tirocinanti.

2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuita' alle attivita' peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito da' atto della partecipazione del tirocinante all'attivita' peritale.

3. Al tirocinante non e' consentita la redazione autonoma di perizie ne' lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.

4. Il perito informa CONSAP dell'inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovra' pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all'allegato n. 2 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione, a cura del tirocinante, dovra' essere inviata tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP Ruolo periti assicurativi - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., via Yser, 14 - 00198 Roma.

6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.

7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante fornisce prova della partecipazione all'attivita' peritale, esibendo copia delle perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.

## Titolo III

### PROVA DI IDONEITA'

#### Art. 8

##### Titoli di ammissione alla prova di idoneita'

1. Per l'ammissione alla prova di idoneita' e' richiesto:

a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;

b) l'aver svolto, per un periodo non inferiore ai 24 mesi, il tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera f), del Codice, risultante dalla dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 5.

#### Art. 9

##### Prova di idoneita'

1. CONSAP indice, di norma una volta l'anno, una prova di idoneita' con apposito bando pubblicato sul proprio sito internet.

2. Nel bando CONSAP stabilisce la sede e le modalita' di svolgimento dell'esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo

e determina le modalita' di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

3. La prova di idoneita', ai sensi dell'art. 158, comma 3, del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita' peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L'esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno.

#### Art. 10

##### Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e' nominata da CONSAP con proprio provvedimento ed e' composta da:

- a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente;
- b) due funzionari CONSAP;
- c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito assicurativo;
- d) due o piu' componenti con funzioni di supplenza.

Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti CONSAP.

2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potra' avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.

3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.

4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei componenti. A parita' di voti prevale quello del Presidente.

## Titolo IV

### PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

#### Art. 11

##### Domanda di iscrizione nel Ruolo

1. La domanda di iscrizione e' presentata a CONSAP in conformita' al modello di cui all'allegato n. 3 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

2. CONSAP procede all'iscrizione nel Ruolo sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente anche in via telematica, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.

#### Art. 12

##### Cancellazione dal Ruolo

1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:

- a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice;

b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all'allegato n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma;

c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Codice;

d) in caso di sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'art. 158, comma 2 del Codice;

e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di cui all'art. 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.

2. La cancellazione dal Ruolo e' disposta da CONSAP con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato tramite Raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato stesso.

3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso.

#### Art. 13

#### Reiscrizione nel Ruolo

1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'art. 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione e' necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 158, commi 1 e 2, del Codice.

2. La domanda di reiscrizione e' presentata a CONSAP in conformita' al modello di cui all'allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalita' stabilite dal precedente art. 12.

#### Art. 14

#### Unita' organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' il Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, cosi' come riportato nel sito internet della Societa'.

2. Il Responsabile del procedimento e' il Titolare preposto al Servizio di cui al comma precedente.

#### Art. 15

#### Termini per la conclusione dei procedimenti

1. Per il procedimento d'iscrizione previsto dall'art. 158 del Codice e di reiscrizione previsto dall'art. 160 del Codice, il termine e' di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte, previsto dall'art. 159 del Codice, il termine e' di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

## Art. 16

Rigetto delle domande di iscrizione  
e reinscrizione

1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all'istante, tramite raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare documentazione integrativa.

2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o di ricezione della documentazione integrativa.

## Titolo V

## VERIFICHE

## Art. 17

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive  
e decadenza dai benefici

1. CONSAP effettua, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione nel Ruolo.

2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, la decadenza dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione nel Ruolo.

## Art. 18

## Verifiche periodiche

1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione nonché l'assenza delle altre cause di cancellazione di cui all'art. 159 del Codice.

2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potrà richiedere all'interessato la produzione di un certificato penale aggiornato, l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui alla vigente normativa, nonché ogni altro documento eventualmente ritenuto opportuno.

3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo.

## Titolo VI

## SANZIONI

## Art. 19

## Sanzioni disciplinari

1. CONSAP, ai sensi dell'art. 331, comma 1-bis del Codice, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del

medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.

2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell'art. 331 del Codice.

## Titolo VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 20

Comunicazione del tirocinio in corso  
alla data di entrata in vigore del Regolamento

1. Per i tirocini iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi, il perito informa CONSAP con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2016. Le attestazioni di compiuto tirocinio rilasciate in difetto di tale comunicazione a CONSAP, saranno oggetto di verifica come previsto al precedente art. 7, comma 8.

## Titolo VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 21

Pubblicazione - Entrata in vigore

Il presente Regolamento e' pubblicato sul sito internet di CONSAP e sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e' abrogato il Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 23 ottobre 2015

Il Presidente e amministratore delegato: Masi

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico